CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO

PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica, da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Livorno, con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio n. 1, codice fiscale 00104330493, legalmente rappresentato, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 49 dello Statuto Comunale dalla Dirigente del Settore Politiche sociali e sociosanitarie del Comune di Livorno, Dott.ssa Caterina Tocchini, nata a Livorno (LI) il 28/12/1974, domiciliata per la carica presso l'Ente che rappresenta;

E

(Soggetto Esecutore)----------

VISTI

- l'art.118, comma 4, della Costituzione, che ha riconosciuto il principio di sussidiarietà orizzontale per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- la Legge n.241/1990 e ss.mm.ii - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", art.7 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328);
- il D.M. n.72 del 31/03/2021 con il quale sono state adottate le Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed enti del Terzo settore, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore);

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

- il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106", e successive modifiche apportate dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018;

- la Legge delega n.227/2021 e Decreti Legislativi attuativi 62/2024, 222/2025 e 20/2024;

- la L.R. della Regione Toscana n. 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";

- il Regolamento regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, regolamento di attuazione dell'art. 62 della L.R. 41/2005, e in particolare il Capo III (artt. 21 e seguenti);

- la L.R. della Regione Toscana n. 65 del 22/07/2020 "Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore toscano";

- Linee guida ANAC n. 17/2022, "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 382 del 27/07/2022;

- le linee essenziali strategiche e gli indirizzi approvate dalla Conferenza dei Sindaci Integrata con Delibera n. 13 del 27/10/2026 per la gestione dei gruppi appartamento;

PREMESSO CHE

- ai fini della realizzazione della linea di intervento PNRR M5C2I12 CUP J44H22000240004, il Comune di Livorno, in qualità di capofila dell'ATS Livornese con Determinazione Dirigenziale n. 4980 del 25/06/2025 ha dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 117/2017 a mezzo della quale è stato individuato quale soggetto realizzatore l'ATS costituita con scrittura privata autenticata da Notaio Bianca Corrias di Livorno in data 26 marzo 2026 – Rep. n. 44213 Fasc. n. 24575 – registrata a Livorno il 07/04/2026 al n. 3094 Serie 1T- tra Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno ODV, con sede in Livorno, Viale Boccaccio n. 39 (capofila), C.F./p. I.V.A. 00100460492 (capofila), A.P.S. COMUNICO E.T.S., con sede in Livorno, Via Maggi n. 82, C.F. 92119170493 -

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

p. I.V.A. 01780510499, IN ASSOCIAZIONE A.P.S., con sede in Livorno, Viale Alfieri n. 36, C.F. 92062290496, NUOVO FUTURO Cooperativa Sociale, con sede in Rosignano Marittimo (LI), Frazione Rosignano Solvay, Via G. Rossa n. 51, C.F./p. I.V.A. 00607790490;

- con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Livorno in data 14 aprile 2026 – rep. n. 60960 – registrato a Livorno il 06/05/2026 al n. 10 Serie, trascritto a Livorno il 29/04/2026 al n. 7759 Reg. Gen., n. 5540 Reg. Part. - è stata stipulata la convenzione di coprogettazione **–** approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 03/03/2026- tra il Comune di Livorno e la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno (in qualità di Capofila/Mandataria dell'A.T.S. di cui sopra) ed è stato costituito un vincolo di destinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del Codice Civile, per la durata di venti anni a valere sull'appartamento sito in Livorno, via Giuseppe Verdi n.55, di proprietà della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Livorno;

- in data 08/09/2026 è stata sottoscritta l'Addendum alla Convezione approvata con Deliberazione n. 510 del 30/06/2026 della Giunta Comunale, differendo il termine di scadenza della co-progettazione di cui sopra fino all'esaurimento delle risorse impegnate e comunque in termini utili alla completa rendicontazione da parte dell'amministrazione comunale delle spese intervenute nell'ambito del progetto entro il termine del 31/12/2026 indicato dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali;
- con Deliberazione n. la Giunta Comunale n. 852 del 30/10/2026 ha ravvisato l'opportunità di dar seguito alla progettualità finanziata nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", Investimento 1.2 *"Percorsi di autonomia per persone con disabilità"* recependo le linee essenziali strategiche e gli indirizzi dalla Conferenza dei Sindaci Integrata con Delibera n. 13 del 27/10/2026 per la gestione dei 4 gruppi appartamento situati in Livorno da parte del Comune di Livorno (in via

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

Giuseppe Verdi n. 55 e in via degli Asili n. 47), 2 da parte di Azienda Usl Toscana Nord Ovest (in via III Novembre n.21 e in via Piave n.20), da recepire nei rispettivi regolamenti di organizzazione previsti dalla normativa vigente al fine di consolidare e rendere strutturale il modello di autonomia abitativa sviluppato nell'ambito del PNRR;

RICHIAMATE

- la Determinazione Dirigenziale n._____ con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione di attività per la realizzazione dell'intervento "Percorsi di autonomia per persone con disabilità";

- la Determinazione Dirigenziale n._____ a mezzo della quale il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione e dei requisiti nonché a disporre l'avvio dei lavori del tavolo di coprogettazione;

- la Determinazione Dirigenziale n._____ di nomina della Commissione per la valutazione della proposta progettuale conclusiva dei lavori dei tavoli di co-progettazione;

- la Determinazione Dirigenziale n._____ con la quale si è preso atto dei lavori della Commissione, è stato approvato il Progetto Operativo elaborato al tavolo di co-progettazione e sono stati assunti gli impegni di spesa;

- la presente convenzione disciplina autonomamente i rapporti relativi alla fase di intervento oggetto del presente Avviso, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto degli obblighi ancora vigenti derivanti dai precedenti atti convenzionali, compresi quelli relativi alla destinazione e alla disponibilità degli immobili utilizzati per la realizzazione dei percorsi di autonomia abitativa.

Tutto ciò premesso, approvato e ratificato ad ogni effetto di legge così che costituisca parte integrante e sostanziale del presente atto, le suddette parti convengono e stipulano quanto segue:

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

Art. 1. Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è la realizzazione delle attività progettuali di cui al progetto dal titolo_____finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui All'avviso "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" approvato con Determina dirigenziale n. come ulteriormente sviluppati, modificati e integrati nel piano esecutivo e valutati dalla Commissione giudicatrice.

2. Le parti si impegnano a rispettare e ad implementare in maniera puntuale il progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n._____, unitamente ai relativi allegati che si intendono allegati al presente atto anche se ad esso non materialmente uniti. Le azioni dovranno essere implementate di concerto ed in raccordo con il Sistema Sociale Professionale e, per la parte amministrativa, con l'Ufficio Programmazione sociale e socio-sanitaria, rapporti con AUSL, autorizzazioni strutture, accreditamento servizi, Terzo settore - Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie del Comune di Livorno.

3. Alla presente convenzione sono allegati i seguenti documenti:

 - allegato "A" copia atto costitutivo A.T.S.;
 - allegato "B" Tracciabilità flussi finanziari;
 - allegato "C" Addendum nomina del Responsabile per il trattamento dei dati personali;
 - il Progetto Operativo con i suoi allegati si intende allegato al presente atto anche se ad esso non materialmente unito ma depositato in atti d'ufficio.

Art. 2. Beni strumentali alla realizzazione delle attività progettuali

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

1. La coprogettazione ha ad oggetto la gestione e lo sviluppo dei percorsi di autonomia per persone con disabilità presso gli appartamenti ubicati in Livorno:

 - Via Giuseppe Verdi n. 55 c.d. Casa Libeccio;

 - Via degli Asili n. 47 c.d. Casa Maestrale.

2. L'unità abitativa sita in Livorno, via degli Asili n.49, c.d. Casa Maestrale è di proprietà del Comune di Livorno mentre l'appartamento sito in via Verdi n.55, c.d. Casa Libeccio è di proprietà della venerabile Arciconfraternita della Misericordia. Su quest'ultima porzione di immobile posta al piano terra dell'edificio situato in Livorno, Via Giuseppe Verdi n. 55, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Foglio 25 part. 581 sub. 608, cat. B2, Classe 3, superficie catastale mq. 491, rendita Euro 1.288,76, con atto ai rogiti del Segretario Generale del Comune di Livorno in data 14 aprile 2026 – rep. n. 60960 – registrato a Livorno il 06/05/2026 al n. 10 Serie, trascritto a Livorno il 29/04/2026 al n. 7759 Reg. Gen., n. 5540 Reg. Part. è stato costituito un vincolo di destinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2645 ter del Codice Civile, per la durata di venti anni , a favore del Comune di Livorno destinando detto immobile ad attività finalizzate alla deistituzionalizzazione delle persone disabili e a favorirne una condizione di vita autonoma.

3. Entrambi gli immobili, ristrutturati ed arredati con risorse PNRR sono messi a disposizione delle attività di cui al presente avviso per l'intera durata della progettualità.

4. Gli spazi sono gestiti dai soggetti firmatari della presente convenzione in osservanza a di quanto previsto nel progetto approvato e del regolamento degli appartamenti da presentare in forza della normativa regionale alla presentazione della SCIA.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

5. Alla scadenza del progetto gli immobili dovranno essere riconsegnati liberi di case e persone, nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 3. Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha validità, salvo ulteriori proroghe, dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2028, fatte salve eventuali proroghe disposte dall'ente.

2. La presente Convenzione si intende risolta, al termine sopra riportato, senza necessità di alcuna disdetta da una delle parti.

Art. 4. Obbligazioni del soggetto esecutore

1. Il Soggetto Esecutore si impegna a rispettare e ad adeguarsi alle modalità e alle tempistiche di attuazione dei servizi come riportato nell'Avviso e dettagliato nel Progetto Operativo, nonché a rispettarne le eventuali successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Soggetto Esecutore si impegna inoltre affinché le attività co-progettate con il Comune siano svolte con le modalità operative indicate nell'allegato Progetto Operativo. Il Soggetto Esecutore assume l'impegno ad apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dalla proposta progettuale esecutiva.

3. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, il Soggetto Esecutore mette a disposizione risorse strumentali (immobili, attrezzature e mezzi) ed umane proprie (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 7/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), individuate nella propria proposta.

Il Soggetto Esecutore è tenuto ad esibire in ogni momento al responsabile comunale del progetto il registro generale e analitico delle spese relative alla gestione del progetto.

Art. 4. Risorse umane impiegate nel progetto

1. Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dall'Offerta progettuale presentata dal Soggetto Esecutore. Il personale del Soggetto Esecutore, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato. Il Responsabile-Coordinatore di progetto sarà il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Soggetto Esecutore si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative, di sicurezza dei luoghi di lavoro.

3. Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

4. Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

5. Il Soggetto Esecutore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone immediatamente il Comune con la contestuale trasmissione del Curriculum Vitae. Tutto il personale dovrà assolvere con impegno e diligenza i propri compiti, favorendo a tutti i livelli una

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 8/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente Convenzione.

Art. 6. Coperture assicurative

1. Il Soggetto Esecutore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione e del Progetto Operativo ad essa allegato, ivi compresi gli immobili, ed il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione. Il Soggetto Esecutore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente Convenzione.

2. E' a carico del Soggetto Esecutore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione della presente Convenzione. È obbligo del Soggetto Esecutore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i dipendenti, conforme a quanto previsto all'art. 15 dell'Avviso. In alternativa potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCTO già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio oggetto della presente Convenzione. Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Art. 7. Contributo per la realizzazione degli interventi e rendicontazione delle spese

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 9/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

1. Il Comune conferisce al Soggetto Esecutore il rimborso per la realizzazione delle specifiche attività di cui alla presente Convenzione. Il rimborso totale previsto a copertura del progetto è pari a complessivi € **250.000,00;** il suddetto importo non è soggetto ad IVA ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633, in quanto oggetto di co-progettazione con il Comune di Livorno ai sensi del D.lgs. n. 117/2017 con funzione di rimborso spese per i costi di funzionamento relativi alla gestione del progetto dettagliati nel prospetto economico che è parte integrante del progetto sopra richiamato. L'importo di € 250.000,00 rappresenta il valore massimo rimborsabile previa presentazione di regolare documentazione giustificativa e sarà liquidabile in tranche trimestrali a seguito di presentazione della relativa nota di debito. In caso di partecipazione in raggruppamento come A.T.S. il budget è suddiviso tra soggetti componenti, così come riportato nel Progetto Operativo/Piano finanziario.

2. Le partite finanziarie tra il Comune di Livorno ed il Soggetto Esecutore hanno qualità di rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e strettamente pertineneti la progettualità in oggetto. Risulta perentoriamente esclusa qualunque attribuzione a titolo maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

3. L'unità rendicontativa è il semestre solare. Il Soggetto Esecutore pertanto è tenuto a presentare al Comune la documentazione rendicontativa delle spese effettivamente sostenute entro il 10 del mese successivo al semestre rendicontato, secondo le modalità che saranno concordate con l'Amministrazione procedente a mezzo delle seguenti produzioni documentali:

4. dichiarazione di riepilogo delle spese sostenute, sottoscritta digitalmente da soggetto munito di legale rappresentanza del dichiarante;

5. copia digitale di ogni documento indicato nel riepilogo di cui alla precedente lettera a). La copia digitale di ogni documento deve essere

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 10/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

prodotta al Comune con file autonomo ed è pertanto esclusa la possibilità di produrre files consolidati afferenti a due o più spese. Ogni file si compone:

6. della copia digitale del documento generante debito per il Soggetto Esecutore o del documento presupposto al costo sostenuto in assenza di debito;

7. della copia digitale del documento facente prova dell'effettuazione del relativo pagamento o del documento facente prova dell'effettivo sostenimento del costo.

8. Si specifica che, come previsto all'Art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 l'IVA è un costo ammissibile e rendicontabile se questa non è recuperabile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente (rif. all'art. 15 c. 1 del DPR 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020).

9. Tutte le produzioni documentali indicate precedentemente, come anche le eventuali integrazioni, dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.livorno@postacert.toscana.it e anticipate via mail al referente operativo dell'Ufficio.

Art. 8. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Soggetto Esecutore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, accetta espressamente quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il C/C intestato come riportato nel documento di tracciabilità (allegato D avviso).

Art. 9. Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività

1. Il Comune assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dal Soggetto Esecutore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 11/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

obiettivi in rapporto alle attività oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del Soggetto Esecutore, che sono tenuti ad apportare le variazioni richieste.

Art. 10. Inadempienze e penali

1. Il Comune si riserva di effettuare opportuni controlli per verificare il rispetto deg li impegni assunti dal Soggetto Esecutore il quale, pertanto, si rende disponibile a fornire le informazioni e/o la documentazione necessaria. Ove siano accertati casi di inadempienza e/o di negligenza rispetto alla presente Convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che il Soggetto Esecutore può produrre entro sette (7) giorni dalla data di ricezione della contestazione – rapportata alla rilevanza dell'inadempienza, sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato al Comune di Livorno e/o al ATS della Zona Livornese, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. Il Soggetto Esecutore risulta oggetto di penalità quando:

- non rispetti le linee progettuali concordate;
- si renda colpevole di inadempienze e/o negligenze nella qualità delle attività e degli interventi in favore dei beneficiari;
- non si adegui tempestivamente alle segnalazioni pervenute dall'Amministrazione, finalizzate all'eliminazione delle inadempienze e/o negligenze riscontrate;
- non ottemperi alle prescrizioni della presente Convenzione in ordine alla tutela della privacy degli utenti, delle condizioni di lavoro degli operatori e/o delle attività di supporto fornite dai volontari;
- non rispetti il vincolo di destinazione d'uso degli immobili.

3. In tali casi la penale potrà essere applicata secondo i seguenti criteri:

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 12/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla Convenzione e a quelle che il Soggetto Esecutore si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal Progetto Operativo: penale da min. € 100,00 a max € 1.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione. La suddetta penale è prevista per ogni contestazione non ritenuta giustificata. Rimane ferma la facoltà di richiedere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno derivante dall'inadempienza.

- per il mancato rispetto del vincolo di destinazione degli immobili: penale da min € 10.000,00 a max € 50.000,00 in base alla gravità della violazione; la suddetta penale sarà applicabile anche ad eventuali aventi causa dal soggetto conferente dell'immobile, previa contestazione ai medesimi, ove il mancato rispetto della destinazione d'uso sia ad essi imputabile.

4. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC, per quanto riguarda il Comune di Livorno all'indirizzo comune.livorno@postacert.toscana.it, e per il Soggetto Esecutore all'indirizzo indicato nell'istanza di partecipazione. Il Soggetto Esecutore si impegna a comunicare tempestivamente via PEC al RUP del Comune di Livorno qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC del Soggetto Esecutore come originariamente indicato nella domanda di partecipazione.

Art. 11. Risoluzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la presente Convenzione può essere risolta dal Comune di Livorno in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza del Soggetto Esecutore, il Comune di Livorno liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse le seguenti ipotesi:

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 13/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nel Progetto Operativo;
- quando il Soggetto Esecutore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- perdita della qualifica di ETS, scioglimento e/o liquidazione, ai sensi degli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

3. Nelle ipotesi sopra indicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune di Livorno, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Le parti si impegnano sin d'ora, in caso di risoluzione della convenzione, ad adottare tutte le misure/tempistiche idonee a non compromettere la continuità degli interventi resi in favore dell'utenza.

Art. 12. Trattamento dei dati personali

1. I dati personali relativi ai beneficiari seguiti nei servizi oggetto della presente Convenzione devono essere trattati in modo conforme alle vigenti normative di cui al GDPR Regolamento EU 679/2016 (GDPR) e al D.Lgs. 196/2003.

2. Il Soggetto Esecutore tratterà i dati personali derivanti dall'esecuzione del servizio in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del GDPR e dovrà rispettare quanto previsto dall'Accordo di trattamento allegato parte integrante della presente Convenzione (Addendum Definizione obblighi del responsabile per il trattamento dei dati personali - allegato "E").

Art. 13. Domicilio

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 14/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

1. Ai fini della presente Convenzione le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi di cui in premessa.

Art. 14. Foro competente

1. Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria, che dovesse sorgere in ordine alla presente Convenzione, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le materie riservate dalla legge alla giurisdizione amministrativa sarà competente il TAR della Toscana.

Art. 15. Rinvio

1. Per quanto non previsto espressamente, si rinvia alla normativa del terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e alle ulteriori discipline di settore.

Art. 16. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa né eccettuata, sono a totale carico del Soggetto Esecutore.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo , ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, come modificato dal D.Lgs n. 105 del 3.8.2018.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 15/16 - 13/11/2026 11:24:54 - Determinazione N.9222/2026 - Data 13/11/2026

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 117def57070fa15fb1c81412874694b1cd161da4514444f9b369a00717e75f60

Firme digitali presenti nel documento originale

CATERINA TOCCHINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.9222/2026
Data: 13/11/2026
Oggetto: PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 117/2017 PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) PER LA CO-PROGETTAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITÀ PER LA GESTIONE DI PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' – AVVIO DELLA PROCEDURA – APPROVAZIONE AVVISO E MODULISTICA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.IMPEGNO DI SPESA.

Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bf147c08ea634b3b_p7m&auth=1

ID: bf147c08ea634b3b